

TITOLO SECONDO - Personalità degli Esposti

CAPITOLO TERZO - Trattamento degli Esposti nell'interno

ART. 32 Gli Esposti in rapporto a trattamento e sorveglianza vanno distinti in quattro classi o periodi di età, e sono:

- I Lattanti, compresi entro il primo anno di età.
- Gli Infanti, ossia bambini da pane che stanno fra il secondo ed il sesto anno di età inclusivamente.
- Gli Adolescenti o grandicelli, compresi fra il settimo ed il quattordicesimo anno.
- I Grandi dal Quindicesimo a tutto il ventunesimo.

A: Esposti di prima età (Lattanti) Balieria, Nutrici

ART. 33. Prima cura da prestarsi ad un lattante sarà quella di spogliarlo dei panni, in cui fu presentato, di sottoporlo ad un bagno tiepido, e di rivestirlo degli indumenti dell'Ospizio.

ART. 34. Sarà quindi affidato ad una delle balie a norma di turno; ma prima che essa lo attacchi alla poppa dovrà essere attentamente esaminato nella bocca e nei suoi contorni, e qualora presentasse dei segni di sospetta malattia, sarà nutrito artificialmente fino a tanto che il Medico alla prossima visita non impartisca le sue istruzioni.

ART. 35. I bambini riconosciuti affetti da malattia contagiosa o anche sospetto-contagiosa, se specialmente sifilitica, saranno collocati in una stanza separata e affidati a balie di privata amorevolezza e intelligenza. La qualità del nutrimento sarà determinata dal Medico; si terranno a parte i pannolini ed a parte assoggettati a bucato previa disinfezione; se indicato il locale verrà custodito e trattato colle norme di sequestro o d'isolamento.

ART. 36. Il nutrimento ordinario dei bambini del primo periodo deve essere il latte umano, e perciò né le balie né la Sorvegliante alla Balieria potranno aggiungere o sostituire altra qualità di cibo, che non sia o prescritto o accordato dal Medico nei singoli casi.

ART 37. Ad uso della Balieria saranno prescelti i locali più spaziosi e meglio areabili, e il numero dei letti e delle culle dovrà stare in ragione diretta di comodità e soprattutto di una ricca entrata d'aria per ogni individuo. L'arredamento delle sale non dovrà portare soverchio ingombro, e sarà limitato ai letti, ai relativi armadietti, alle culle, a una tavola e al necessario numero di scranne.

ART. 38. Come nessuna balia può avere in allattamento o in cura più che due bimbi, così egualmente nessuna delle rispettive culle ne potrà contenere un numero maggiore. E' vietato alla balia il dondolare, o il dimenare comunque delle culle; l'involgere o adornare i bambini con altre vesti o segni che non siano gli uniformi dell'Ospizio; il levare dal loro collo le piastrelle, portanti il numero d'ordine; l'imprigionare le braccia o stringere soverchiamente le membra nelle fascie; pulirli o cambiarli di lingerie nelle sale, essendo a ciò destinata un'apposita stanza.

ART. 39. Alla pulitezza e alla ventilazione della biancheria sarà rivolta la principale attenzione della Ispettrice, la quale a responsabile cura della Sorvegliante farà sì che tutto si presenti ben lindo e ordinato ai visitatori in qualunque ora del giorno.

ART. 40 Le Balie, provengano esse dalla Maternità o dall'esterno, sono assunte per un tempo determinato, non mai minore di quattro mesi. La Direzione peraltro con un preavviso di otto giorni potrà licenziarle anche prima, o perché non si prestassero convenientemente al servizio, o perché l'Ospizio non abbisognasse della loro opera. Per contrario nei capi di sommo bisogno dello Stabilimento le balie provenienti dalla Maternità saranno obbligate di soffermarsi anche oltre il periodo convenuto fino a tanto cioè che le strettezze andassero a cessare.

ART. 41 La scelta delle balie, nonché il loro licenziamento, viene fatta dal Direttore, il quale potrà anche valersi del Medico Chirurgo della Divisione. Sta pure nelle sole facoltà del Direttore di applicare appositi provvedimenti contro nutrici sul cui contegno e attitudine venissero fatte lagnanze o osservazioni dal Medico Chirurgo e dall'Ispettrice.

ART. 42 Oltre alla metodica mercede e vittuaria, alle balie verrà somministrato un sopravestito della cui conservazione e riconsegna sono fatte responsabili. Il rimanente vestiario starà al loro carico, ma al bucato provvede lo Stabilimento.

ART. 43 Alle balie ricade anche l'obbligo di nutrire con amore e pazienza i bambini loro affidati e di mantenerli puliti, cambiandone i pannicelli quante volte faccia bisogno. Esse dovranno assumere

ART. 44 Le nutrici devono immediata obbedienza all'Ispettrice dell'Ospizio, e alla Sorvegliante della Balieria, le quali d'altronde, perciò che riguarda igiene, nutrizione e medicatura saranno subordinate alle prescrizioni del Medico-Chirurgo in quanto non fossero contrarie all'ordine generale o alle attribuzioni altrui. Ad ogni modo e in ogni caso nelle eventuali contestazioni resta libero alle balie e alle preposte di ricorrere al Direttore contro misure di cui si tenessero indebitamente gravate.

ART. 45 Le balie ammalandosi saranno curate nell'ospizio, se trattasse di breve e semplice infermità, ovvero di forma contagiosa contratta per allattamento, continuando in tal caso a percepire la mercede fino completa guarigione. Nell'evenienza di altra grave cronica malattia saranno passate all'Ospitale a carico dell'infetta.

ART. 46 Ogni nutrice all'entrare nella balieria riceve per i bambini un determinato corredo d'indumenti che dovrà custodire nel rispettivo cassetto a chiave e dei quali rimarrà responsabile per numero a conferma sino alla propria uscita dall'Ospizio. Dovrà pure rispondere della biancheria a copertura del proprio letto e dell'annessa culla, nonché di ogni guasto o rottura che arrecasse per una malevolenza o incuria nelle suppellettili, nei vasellami ad altri oggetti di proprietà dell'Ospizio.

ART. 47 Fra le più intelligenti, sperimentate e disciplinate nutrici viene scelta dalla Ispettrice, con approvazione del Direttore, una Capo-Balia, la quale avrà le mansioni di lavare i bambini dall'Ufficio di Consegna: di portarli al fonte battesimale e alla stanza di convegno delle balie esterne; di concorrere alle riconsegne delle biancherie delle altre balie interne; attendere al mantenimento dell'ordine e della nettezza nelle sale; di distribuire i turni di servizio e le vivande alle compagne, e finalmente di rappresentarle. Alla Capo-Balia non si darà di massima che un solo bambino ad allattare, e sarà retribuita con un soprasaldo.

ART. 48 Compiuto il primo anno di età, i trovatelli passano nel periodo degli Infanti o da pane, e devono essere traslocati nella rispettiva sezione, nella quale saranno assoggettati a diversa alimentazione, eccettuandone quei pochi individui, pei quali il Medico, col consenso del Direttore, trovasse indicato di prolungare l'allattamento, da eseguirsi nella Balieria.

ART. 49 Sino da questo periodo, per quanto lo permettano i locali, si comincerà a far la separazione tra maschi e femmine, e ad assegnare a cadaun individuo un distinto lettuciuolo.

ART. 50 La qualità e quantità dei cibi stimati a questa Classe di Esposti sono specificate da apposita tabella dietetica, sarà per altro in facoltà del Direttore di farvi o di proposito o per proposta del medico chirurgo le sostituzioni o le aggiunte che fossero indicate da speciali casi e circostanze.

ART. 51 Anche nel vestimento avrà luogo il confacente cambio, ed ai primitivi e semplici involucri si sostituirà altra forma di più lavacri e meglio confezionati indumenti uniformi

ART. 52 Alla cura e alla custodia di siffatti trovatelli vengono addette delle apposite inservienti, le quali devono prestarsi all'alimentazione, alla mondezza e alla continua sorveglianza di queste esistenze, che dalla vita automatica passano ai primi usi della volontà. Laonde dovranno distinguersi per una specchiata amorevolezza e diligenza nel farne sviluppare ed esercitare la favella e le membra e soprattutto nell'impedire e correggere quei difetti del corpo, che possono dipendere da malatenuta e da maleabitudini.

ART. 53 Saranno obbligate a mantenere le sale in perfetto ordine, e col seguente cambio delle biancherie e delle vesti, cui lavacri e colla diligente ventilazione evitare le disgustose emanazioni che tanto facilmente si sviluppano fra individui di quell'età.

ART. 54 Quegli Infanti, che fossero affetti di croniche infermità, o ammalassero come che sia, dovranno essere raccolti e tenuti in separata stanza, se pure non vengano passati nella comune infermeria. C.D. Esposti di terza e quarta età (Adolescenti e Grandi)

ART. 55 Finito il sesto anno di età i trovatelli passano alla classe degli Adolescenti, e compiuto il quattordicesimo a quella dei Grandi. A cominciare dal primo dei due periodi gli individui vengono raccolti in separate sezioni per modo che i sessi siano assolutamente distinti tra loro.

ART. 56 Anche gli individui di queste due età indossano un vestito uniforme, distinto per sesso, e a cadauna di esse è assegnato uno speciale trattamento di vittuaria specificato nella Tabella Dietetica.

ART. 57 Alla custodia ed istruzione delle femmine saranno impiegate una o più Sorveglianti Maestre, ed a quelle dei maschi uno o più Sorveglianti Maestri. Peraltro sino a tutto l'ottavo anno anche i maschi potranno essere istruiti dalle Maestre nella stessa scuola delle Maestre nella stessa scuola delle femmine, esclusa però ogni altra convivenza.

ART. 58 Alle persone incaricate della custodia di tali esposti incomberà l'obbligo di sorvegliarne la condotta e mantenere la disciplina, d'istruirli ed avviarli nelle pratiche di religione e di civil costume, d'invigilare alla pulitezza delle loro vesti e biancheria nonchè all'ordine e alla mondezza delle sale occupate. Dovranno aver comune con essi la mensa, curare la equa ripartizione delle vivande tra loro, e accompagnarli nelle passeggiate permesse dal Direttore. Uno speciale orario, fissato dal Direttore, regolerà il metodo di vita e le occupazioni anche di queste due classi di Esposti.

ART. 59 Nel caso che per eccezionali circostanze l'Ospizio fosse costretto a ricevere e trattenere per più o meno lungo tempo dei trovatelli maggiori di quattordicianni, senza poterli collocare fuori di città, sarà cura della Direzione di procurare loro un mezzo di onestà e proficua occupazione all'esterno, o presso private famiglie, o presso artieri.

ART. 60 Se cotali trovatelli fossero ritornati nell'Ospizio per difetti corporali o per malattie croniche, verranno possibilmente collocati a sue spese in analoghi Stabilimenti di cura o di Istituzione quali sarebbero ad esempio i ciechi, i sordo-muti ecc. Se fossero invece restituiti per indisciplinatezza o mala condotta, saranno consegnati a qualche stabilimento di emendazione.

ART. 61 Tutti i trovatelli della terza e quarta età cadendo ammalati verranno curati nell'Ospizio, se la malattia sia semplice e non lunga trasportandoli nella infermeria, della quale vi sarà una sezione maschile ed una femminile. Qualora poi la malattia richiedesse speciali cure d'arte e un rigoroso isolamento, l'individuo dovrebbe essere mandato all'Ospitale a spese dell'Ospizio.

ART. 62 Le femmine sane della quarta età durante il loro soggiorno nell'Ospizio, oltre a ricevere una conveniente istruzione, saranno pure iniziate e impiegate nei lavori manuali della cucina del guardaroba della lavanderia, e in generale nel pulimento dell'Ospizio. Ed anche i maschi di pari età dovranno prestarsi in normali occupazioni in sussidio degli inservienti

ART. 63 Col compiersi del ventunesimo anno di età e col divenire maggiorenni tutti gli esposti indistintamente si staccano dal nesso del loro Ospizio nei termini e colle riserve di legge. Se quindi si trovassero nell'Ospizio di cotali individui, dovranno, o essere licenziati per provvedere a se stessi al proprio mantenimento, se sani, ed essere affidati alla pubblica assistenza se ammalati od impotenti.